

**Regolamento
di applicazione dell'Ordinanza federale
contro l'inquinamento fonico (ROIF)**
(del 17 maggio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l'art. 4, ed il relativo regolamento d'applicazione (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005

decreta:

Titolo I
Generalità

Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 15 dicembre 1986 (OIF) nel settore della protezione contro l'inquinamento fonico, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

Titolo II
Autorità competenti

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento):

- a) allestisce il piano dei provvedimenti di risanamento fonico che si intendono realizzare negli anni successivi (piani pluriennali, art. 24 OIF);
- b) allestisce i progetti di risanamento fonico delle strade (art. 24 lett. a OIF) e li sottopone all'autorità federale;
- c) provvede affinché la rete stradale venga risanata ed emana le relative decisioni;
- d) provvede, in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni, affinché i poligoni di tiro vengano risanati ed emana le relative decisioni;
- e) coordina i rapporti con l'autorità federale.

SPAAS

Art. 3 La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

- a) prende, nell'ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
- b) fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell'esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.

UPR

Art. 4 L'Ufficio della prevenzione dei rumori (in seguito UPR):

- a) determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi (art. 36 OIF);
- b) esamina la conformità con le norme della LPAmb e dell'OIF degli impianti fissi nuovi o modificati (art. 7 segg. OIF) e di quelli esistenti (art. 13 segg. OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
- c) esegue i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati (art. 12 OIF) o risanati (art. 18 OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
- d) allestisce e aggiorna i catasti dei rumori delle strade (art. 37 OIF);
- e) rilascia i preavvisi in materia di inquinamento fonico.

Comuni

Art. 5 ¹I Comuni:

- a) provvedono, in conformità ai piani pluriennali (art. 2 cpv. 3 lett. c), all'esecuzione del risanamento fonico delle strade comunali e dei relativi provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone;
- b) assegnano i gradi di sensibilità al rumore nell'ambito delle procedure pianificatorie (art. 44 cpv. 2 OIF).

²I Municipi:

- a) adottano, se del caso mediante ordinanza, i provvedimenti idonei ad evitare o limitare i rumori molesti causati segnatamente da apparecchi e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di giardinaggio, manifestazioni, schiamazzi e animali; sono esclusi i cantieri relativi ad opere decise da autorità federali e cantonali;
- b) ordinano la limitazione delle emissioni e il risanamento:
 - degli impianti tecnici degli edifici,
 - delle altre installazioni non mobili che non rientrano negli allegati dell'OIF, il cui esercizio provoca rumore esterno;
- c) ordinano i provvedimenti per limitare le emissioni moleste provocate dagli esercizi pubblici;¹
- d) svolgono quanto stabilito nell'art. 4 lett. a, b, c nell'ambito delle competenze sopra elencate;
- e) collaborano con l'UPR per l'allestimento del catasto dei rumori delle strade comunali (art. 37 OIF).

Titolo III Disposizioni particolari

Attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore

Art. 6 ¹L'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore nei casi di cui all'art. 44 cpv. 3 OIF è decisa dall'autorità decisionale competente (art. 7 RLaLPamb), tenendo conto dell'avviso dell'UPR. Quando ciò non fosse possibile, la decisione compete alla SPAAS.

²Al Comune deve essere garantito il diritto di esprimersi preventivamente.

Manifestazioni pubbliche

Art. 7 ¹Le manifestazioni pubbliche sono da programmare in modo che le emissioni siano tollerabili dal vicinato. Gli orari, le date, la durata ed i livelli sonori ammissibili delle manifestazioni sono da definire di conseguenza.

²Soggiacciono al presente regolamento le manifestazioni aperte al pubblico e suscettibili di provocare immissioni foniche moleste, quali concerti, manifestazioni motoristiche, ecc.

³L'organizzatore deve inoltrare una richiesta d'autorizzazione al Municipio prima di assumere impegni vincolanti.

⁴L'organizzatore di manifestazioni che si svolgono più volte sull'arco di un anno ad intervalli regolari, deve inoltrare al Municipio un programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nei successivi 12 mesi e mantenerlo aggiornato comunicando tutti i mutamenti.

⁵Il Municipio coordina la presente procedura d'autorizzazione con quanto prescritto dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

⁶Le manifestazioni di interesse regionale devono essere preavvisate dalla SPAAS.

Attività ed apparecchiature mobili rumorose

Art. 8 ¹Nelle zone edificabili a destinazione residenziale, le attività che possono causare immissioni foniche moleste devono essere limitate al massimo possibile, attraverso la definizione di giorni, orari e durata adeguati per il loro svolgimento.

²Le attività rumorose sono vietate dalle ore 19.00 alle 7.00 e nei giorni festivi. I lavori edili rumorosi sono di regola vietati anche il sabato.

³I Municipi possono adottare, tramite ordinanza, provvedimenti più restrittivi.

Titolo IV Disposizioni finali e transitorie

Entrata in vigore

¹ Lett. modificata dal R 20.3.2007; in vigore dal 29.5.2007 - BU 2007, 423.

Art. 9 Ottenuta l'approvazione federale,² il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore³ contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004.

Pubblicato nel BU **2005**, 344.

² Approvazione federale: 28 settembre 2005 - BU 2005, 346.

³ Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.